



**REGOLAMENTO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO UNIVERSITÀ DI CAMERINO
(Emanato con Decreto Rettorale n. 519/2024, prot. n. 76455 del 3 ottobre 2024)**

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 17 comma 109 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, degli artt. 35, 35-ter e 35-quater del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, disciplina le procedure selettive pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università di Camerino, la quale opera sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, efficacia, trasparenza, celerità di espletamento delle procedure, garanzia delle pari opportunità.
2. Le assunzioni del personale tecnico-amministrativo sono effettuate nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni di legge in materia assunzionale al tempo vigenti.
3. In coerenza con il documento di programmazione triennale l'Ateneo individua i posti del personale tecnico-amministrativo da ricoprire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, suddivisi per Aree e settori professionali, sulla base del fabbisogno e delle esigenze di funzionamento delle strutture amministrative, tecniche, didattiche e dei laboratori in cui è articolata l'Università.

Art. 2 – Modalità di copertura dei posti

1. La copertura dei posti disponibili avviene secondo le seguenti modalità:
 - 1) concorso pubblico, che garantisca in misura adeguata l'accesso dall'esterno, con eventuale riserva di posti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Camerino, inquadrato nell'Area immediatamente inferiore a quella dei posti da ricoprire e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
 - 2) assunzioni obbligatorie delle cd. "categorie protette", di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, le quali avvengono mediante:
 - a. concorso pubblico interamente loro riservato;
 - b. riserva dei posti, nei limiti stabiliti dalla legge, in selezioni pubbliche aperte all'esterno.
2. Per gli appartenenti alle categorie previste dalla Legge 23 novembre 1998 n. 407, e successive modificazioni ed integrazioni (norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dell'aliquota prevista dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 68/1999.
3. Per il personale militare volontario congedato, previsto dal D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, i bandi indicano il numero di posti riservati nella misura del 30% di quelli banditi, nel rispetto di quanto indicato agli articoli 1014 e 678 del Codice dell'ordinamento militare.

4. Per gli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito, la Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, prevede una riserva di posti pari al 15% nei concorsi pubblici, quale riconoscimento al valore e all'esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più il senso civico e lo spirito di appartenenza alla comunità.

5. Tutte le selezioni sono indette previo espletamento delle procedure di mobilità, previste dagli articoli 30 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e dalle specifiche disposizioni previste dai contratti collettivi di comparto nel tempo vigenti, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni di legge.

Art. 3 - Selezione pubblica

1. Le selezioni pubbliche per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato o determinato, in regime di tempo pieno o parziale, presso l'Università di Camerino mirano all'accertamento del grado di conoscenza, di competenza e di capacità delle professionalità ricercate. L'accesso a ciascuna Area avviene nella posizione economica iniziale.

2. Le selezioni sono adeguate alle caratteristiche del posto da ricoprire e al grado di autonomia e di responsabilità caratterizzanti l'Area e il settore professionale e si svolgono per titoli ed esami o solo per esami. Per esami si intendono una prova scritta o teorico-pratica e una prova orale.

3. La scelta della modalità di selezione è stabilita direttamente nel bando in base alla professionalità da selezionare.

Art. 4 – Sistema di classificazione e titoli di studio per l'accesso dall'esterno

1. Le assunzioni di personale tecnico-amministrativo, fermi restando i requisiti generali previsti dalla normativa vigente, i quali devono sussistere anche al momento della presa di servizio, avvengono, per le varie Aree, sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio legalmente riconosciuti:

- Operatori - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi, di cui al D.lgs. 13 aprile 2017 n. 61, con promozione alla classe IV, da cui emerga il raggiungimento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione;
- Collaboratori - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- Funzionari - laurea cd. vecchio ordinamento (*ante* D.M. n. 509/1999) oppure laurea triennale (*ex* D.M. n. 509/1999 o D.M. n. 270/2004) oppure laurea specialistica (*ex* D.M. n. 509/1999) o laurea magistrale (*ex* D.M. n. 270/2004);
- Elevate Professionalità: laurea cd. vecchio ordinamento (*ante* D.M. n. 509/1999) o laurea specialistica (*ex* D.M. n. 509/1999) o laurea magistrale (*ex* D.M. n. 270/2004) accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, sia al momento della presa di servizio.

Art. 5 – Bando di selezione

1. I concorsi pubblici per il personale tecnico-amministrativo sono indetti con disposizione del Direttore Generale.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica nel Portale del Reclutamento (InPA), secondo quanto previsto dall'art. 35-ter del D.lgs. n. 165/2001, sul sito istituzionale e sull'albo on-line di Ateneo.

2. Il bando deve contenere:

- la tipologia di selezione, con l'indicazione dell'Area e del settore professionale di appartenenza;
- il numero dei posti banditi;
- le eventuali percentuali o numero dei posti riservati al personale interno, nel rispetto della normativa vigente, e le eventuali percentuali o numero dei posti riservati alle cd. "categorie riservatarie";
- il termine di scadenza del bando, non inferiore a 30 giorni, e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- i requisiti generali per l'assunzione, compreso il titolo di studio richiesto per l'accesso, e i requisiti particolari eventualmente richiesti per la specifica posizione da coprire;
- i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;
- il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche, nonché la struttura delle prove stesse e le competenze oggetto di verifica;
- il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove;
- le modalità di notifica del calendario delle prove;
- la garanzia delle misure volte ad assicurare a tutte le persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) una regolare partecipazione al concorso, secondo le specifiche normative, nel rispetto del principio del "ragionevole accomodamento";
- la sede di lavoro.

3. Nel caso di selezione per titoli ed esami, il bando deve contenere l'indicazione delle categorie dei titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile.

4. L'Università si riserva la facoltà di chiedere un contributo di partecipazione, non rimborsabile, a parziale recupero del costo sostenuto per la gestione della procedura. Il versamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA. Il mancato pagamento del contributo comporta sempre l'esclusione dal concorso.

5. Il bando deve infine contenere i termini di validità della graduatoria, in base alla normativa vigente, e le modalità di assunzione in servizio.

6. L'Università di Camerino garantisce sempre nelle sue procedure concorsuali la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il relativo trattamento sul posto di lavoro.

7. Il bando deve, inoltre, contenere l'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016.

7. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la revoca del bando per motivi di pubblico interesse. La stessa, sempre con provvedimento motivato, può disporre in qualsiasi momento, anche dopo lo svolgimento delle prove, l'esclusione dalla selezione di quelle candidate e di quei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6 – Domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate in modalità telematica, entro il termine di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito del Portale del Reclutamento inPA.

2. La/Il candidata/o può modificare o integrare la propria domanda fino alla data di scadenza del bando, in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

3. La domanda deve contenere tutte le informazioni prescritte dal bando: eventuali omissioni, se non sanabili, comportano l'esclusione dell'aspirante dalla selezione. L'esclusione può essere disposta in qualunque momento della procedura con provvedimento motivato.

4. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.

Art. 7 – Categorie riservatarie, titoli di preferenza e parità di genere

1. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadine/i non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva (ai militari si riserva il 30% e a coloro che hanno svolto il servizio civile universale il 15%).
3. Qualora tra le concorrenti e i concorrenti dichiarate/i idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcune/i che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle “categorie protette”, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - b) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
4. A parità di titoli e di merito, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) il maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) l’aver svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50 comma 1-quater del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;
 - l) l’aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50 comma 1-quinques del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;
 - m) l’aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 73 comma 14 del Decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98;
 - n) l’essere titolare o l’aver svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’art. 12 comma 3 del Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26;
 - o) l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’Amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale la/il candidata/o concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 4;

p) la minore età anagrafica.

5. Tali titoli di preferenza devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalle candidate e dai candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

6. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle Pubbliche Amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'Amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza di cui all'art. 7 comma 4 lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

Art. 8 – Prova preselettiva

1. In relazione al numero delle/dei candidate/i l'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva, che potrà consistere anche nella risoluzione di test o quesiti a risposta multipla.

2. Sono ammessi alle prove d'esame le/i concorrenti rientrati nella graduatoria della prova preselettiva fino alla concorrenza del numero indicato nel bando, compresi quelli risultati a pari merito nell'ultima posizione utile.

3. La preselezione potrà essere affidata anche a società o enti esterni specializzati.

4. Il voto conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.

5. Dalla preselezione sono esclusi le candidate e i candidati che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 20 comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ossia le persone affette da invalidità uguale o superiore all'80%.

6. Per i profili altamente qualificati, come l'Area delle Elevate Professionalità, la prova preselettiva può essere costituita dalla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, così come previsto dall'art. 35-quater lett. e) del D.lgs. n. 165/2001.

Art. 9 – Prove di esame

1. Le prove d'esame sono dirette ad accertare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle capacità circa le mansioni da svolgere attinenti al profilo professionale ricercato.

2. Il bando di selezione individua la tipologia delle prove, prevedendo una prova scritta e una prova orale, che possono essere a contenuto teorico, teorico-pratico e/o attitudinale.

3. Per le Aree delle Elevate Professionalità e dei Funzionari la prova scritta può consistere in un elaborato e/o nella risoluzione di domande a risposta aperta e/o nella risoluzione di una problematica inerente all'applicazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità caratterizzanti il ruolo da ricoprire.

Per l'Area dei Collaboratori la prova scritta può consistere nella risoluzione di quesiti a risposta aperta o in un breve elaborato o in una prova pratico-attitudinale.

Per l'Area degli Operatori la prova scritta può consistere nella risoluzione di quesiti a risposta multipla o di una prova teorico-pratica.

4. Per tutte le Aree la prova orale verterà di norma sugli argomenti della prova scritta e su altre materie di studio indicate nel bando e comprenderà l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse ovvero l'accertamento di eventuali specifiche conoscenze in relazione all'attività connessa al posto.

5. Il bando può stabilire che una percentuale del punteggio assegnato per lo svolgimento della prova orale sia attribuita, in base a criteri prestabiliti, a motivate valutazioni relative ad attitudini e comportamenti organizzativi e alla maturità professionale e culturale del candidato, in relazione al posto da coprire.

6. Per i profili iniziali e non specializzati, le prove di esame possono dare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e possono essere finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

7. Il bando di selezione stabilisce il punteggio minimo e il punteggio massimo attribuibile alle prove d'esame: ciascuna prova si intende superata con la votazione corrispondente ad almeno 7/10.

8. L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta, mentre il superamento del concorso dipende dal superamento sia della prova scritta, sia della prova orale.

Art. 10 – Selezione per titoli ed esami

1. Nei concorsi per titoli ed esami, ai titoli è riservato un punteggio massimo non superiore ad un terzo del punteggio complessivo, ossia 10/30 o equivalente. Nel bando sono indicate le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile.

2. I titoli valutabili sono individuati in relazione all'Area, al settore professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire, tra quelli di seguito indicati:

1) Titoli di studio:

- a) ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione;
- b) attestati di formazione, qualificazione, specializzazione professionale, che prevedano o meno una verifica finale.

2) Esperienze professionali:

- a) maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati;
- b) maturate nell'ambito di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto o borse di studio presso Università, soggetti pubblici o privati;
- c) maturate nello svolgimento di attività libero professionali, nonché imprenditoriali svolte in proprio, nell'ambito del profilo lavorativo previsto dal bando.

3) Titoli professionali:

- a) abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire;
- b) altri titoli attinenti alla professionalità connessa al posto da ricoprire.

3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri di valutazione, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali. Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto solo a coloro che avranno superato la prova orale.

4. La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto della prova scritta, il voto della prova orale e il voto relativo alla valutazione dei titoli.

5. Prima di procedere all'assunzione, sarà accertata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle candidate e dai candidati al momento della presentazione della domanda.

Art. 11 – Assunzione Area Operatori

1. Per il reclutamento del personale dell'Area degli Operatori trovano applicazione anche le disposizioni contenute nell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'art. 23 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, che prevedono la possibilità di effettuare selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

Art. 12 – Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del Direttore Generale e sono costituite da tre componenti, interni e/o esterni all'Ateneo, di comprovata competenza nei settori inerenti alla professionalità ricercata e agli argomenti delle prove d'esame.

Della Commissione possono far parte anche specialisti in psicologia e risorse umane, qualora dal bando si desuma l'importanza della valutazione delle capacità logico-tecniche, comportamentali e relazionali della figura professionale da reclutare.

2. Alle Commissioni possono essere aggregati/aggiunti componenti esperti per la lingua inglese o specialisti in psicologia e risorse umane o esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

3. L'Area di appartenenza dei componenti delle Commissioni esaminatrici non può mai essere inferiore a quella del posto bandito.

4. Possono essere nominati i supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti della Commissione. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione solo nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi componenti.

5. Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 165/2001, non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che sono componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

6. Non possono fare parte delle Commissioni, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

7. Nella composizione delle Commissioni è auspicabile che venga garantito il principio di rappresentanza di genere.

Art. 13 – Comitati di vigilanza

1. Quando le prove abbiano luogo in più aule si costituiscono appositi comitati di vigilanza, presieduti da un componente della Commissione giudicatrice.

Art. 14 – Adempimenti delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, nell'ambito delle indicazioni fornite dal bando, la durata della prova scritta e le modalità di svolgimento della stessa.

2. Le stesse devono inoltre redigere, per ogni riunione in presenza o telematica, un verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

3. I componenti, presa visione dell'elenco delle persone partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e le/i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

4. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame, da formalizzare nel relativo verbale. I criteri vengono pubblicati dall'ufficio competente sia sul Portale InPA, sia sul sito di Ateneo.

5. La Commissione prepara, nell'ambito del programma d'esame previsto dal bando, almeno tre tracce per la prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Appena formulate, sono chiuse in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e vengono affidate al Presidente o al segretario, affinché ne garantiscano l'integrità e la riservatezza.

6. All'ora stabilita per la prova scritta le persone incaricate dell'ufficio reclutamento procedono all'accertamento dell'identità delle/dei concorrenti presenti. Una volta avvenuto il riconoscimento, il Presidente della Commissione li fa sedere in aula in modo distanziato, affinché non possano comunicare fra loro. Fatta constatare l'integrità delle buste contenenti le tracce degli elaborati, il Presidente fa sorteggiare ad un candidato volontario la traccia da svolgere. Anche le tracce della prova scritta sono pubblicate dall'ufficio competente sia sul Portale InPA, sia sul sito di Ateneo.
7. La Commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, formula e predispose i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascuna/ciascun candidata/o previa estrazione a sorte.
8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate e dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuna/o riportati, che viene affisso nella sede della prova.
9. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei (6) mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte.

Art. 15 – Svolgimento delle prove di esame

1. Il calendario delle prove d'esame è pubblicato sia sul sito Unicam, nella pagina riservata al bando, sia sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel Portale del Reclutamento (InPA), nel rispetto del termine di preavviso previsto dalla normativa vigente, ossia almeno 15 giorni prima di ciascuna prova.
2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8 comma 3 della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
3. L'Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, garantisce la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.
4. Alle candidate e ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data espressa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. La prova orale deve svolgersi pubblicamente.
5. La Commissione può effettuare la valutazione dei titoli entro trenta (30) giorni dalla conclusione della prova orale. Nei quindici (15) giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso.
6. Tutte le comunicazioni inerenti al concorso, compresi i risultati finali, sono pubblicati sia sul sito Unicam, sia sul Portale InPA, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 16 - Adempimenti delle/dei concorrenti durante lo svolgimento della prova scritta

1. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito alle concorrenti e ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altre persone, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la sigla di un componente della Commissione giudicatrice e possono essere redatti anche con modalità digitale, attraverso la strumentazione fornita dall'Amministrazione. In caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la Commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La Commissione assicura che il documento salvato dalla/dal candidata/o

non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

3. Le candidate e i candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di alcun genere. Possono consultare, eventualmente, testi di legge non commentati e i dizionari, solo se previsti dal bando e comunque sempre autorizzati dalla Commissione.

4. Coloro che contravvengono alle suddette disposizioni o comunque che abbiano copiato in tutto o in parte il contenuto della prova, sono esclusi immediatamente dal concorso.

5. Inoltre, la/il concorrente che sottoscrive o appone segni di riconoscimento sull'elaborato, verrà esclusa/o dal concorso.

Art. 17 - Formazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascuna/ciascun candidata/o, costituita dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e negli eventuali titoli, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 7.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, le/i candidate/i utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle eventuali riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

3. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, è approvata con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata sul sito e sull'Albo on-line dell'Università di Camerino e sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel Portale del Reclutamento (InPA). Dalla data di pubblicazione decorre il termine di validità della graduatoria ed il termine per le eventuali impugnative.

4. La graduatoria verrà comunque utilizzata sempre nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18 - Assunzione

1. Le/ I candidate/i vincitrici/vincitori sono assunte/i a seguito della stipula del contratto individuale di lavoro, che disciplina il rapporto di lavoro subordinato, secondo le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto vigente e secondo quelle stabilite in sede di contrattazione integrativa.

2. Il contratto individuale stabilirà la decorrenza del rapporto di lavoro, nonché specifiche norme concernenti il periodo di prova.

3. La persona vincitrice che senza un giustificato motivo non proceda nel termine stabilito dall'Amministrazione, a seguito di formale comunicazione, alla stipula del contratto, decade dal diritto di assunzione.

4. Gli effetti economici del contratto decorrono sempre dal giorno della presa servizio.

Art. 19 – Diritto di accesso

1. In ottemperanza al principio della trasparenza, coloro che hanno partecipato a un concorso bandito dall'Università di Camerino, possono esercitare il loro diritto di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, con le modalità previste nel "Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso", emanato con decreto rettorale Prot. n. 2096 del 6 febbraio 2018 e pubblicato sul sito Unicom.

Art. 20 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione, per le parti applicabili, le norme generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, quali il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, e il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.